



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 maggio 2009
(OR. fr)**

7807/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0038 (CNS)**

PECHE 73

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO** relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea

REGOLAMENTO (CE) N. .../2009 DEL CONSIGLIO

del

**relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato
nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base della decisione del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome della Comunità per la conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica di Guinea¹, la Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea in materia di pesca.
- (2) A seguito di tali negoziati, il 20 dicembre 2008 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (3) Il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2009².
- (4) È nell'interesse della Comunità approvare tale accordo.
- (5) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² GU: inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione della decisione di cui al documento 7806/09.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento¹.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo le modalità seguenti:

a) tonniere con reti a circuizione

Spagna	15 unità
--------	----------

Francia	11 unità
---------	----------

Italia	2 unità
--------	---------

b) pescherecci con lenze a canna:

Spagna	8 unità
--------	---------

Francia	4 unità
---------	---------

¹ GU: cfr. accordo riportato nel documento 7806/09.

2. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di autorizzazione di pesca presentate da altri Stati membri.
3. Fatte salve le disposizioni dell'accordo e del protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie¹.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare², fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1006/2008 e, successivamente a tale data, secondo le modalità previste da dette norme di applicazione.

¹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

² GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
